

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale operatori servizi aeroportuali (Assohandlers) (*Svolgimento e conclusione*) 59

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sul tragico incidente occorso nella stazione ferroviaria di Viareggio (*Svolgimento e conclusione*) 60

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 61

SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contente, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto, C. 2406 Stasi e C. 2480 Bratti e Motta (*Seguito della discussione del testo unificato e rinvio*) 62

ALLEGATO 1 (*Emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti al testo base*) 64

ALLEGATO 2 (*Emendamenti del Relatore riferiti al testo base*) 93

ERRATA CORRIGE 63

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 30 giugno 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 12.55.

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale operatori servizi aeroportuali (Assohandlers).

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione del-

l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Simone MARTINI, *presidente dell'Associazione nazionale operatori servizi aeroportuali (Assohandlers)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi il deputato Giacomo TERRANOVA (PdL) per porre quesiti e formulare osservazioni,

Simone MARTINI, *presidente dell'Associazione nazionale operatori servizi aeroportuali (Assohandlers)*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia il presidente dell'Associazione nazionale operatori servizi aeroportuali (Assohandlers) per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 30 giugno 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 13.20.

Sul tragico incidente occorso nella stazione ferroviaria di Viareggio.

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte di aver integrato l'ordine del giorno della Commissione a seguito del tragico incidente verificatosi ieri sera nella stazione di Viareggio. Esprime, a nome di tutta la Commissione, cordoglio per le vittime e solidarietà per i familiari. Dichiara che la Commissione si impegnerà a verificare le cause dell'incidente e ad accertare eventuali responsabilità, nonché ad intervenire per rivedere ed aggiornare la normativa, al fine di pervenire ad un quadro di regole idonee ad evitare il ripetersi di simili tragedie. Ricorda che il convoglio era composto, oltre che dalla motrice, da quattordici carri che trasportavano GPL, dei quali il primo ha subito un cedimento, che ne ha provocato il ribaltamento e che ha fatto ribaltare anche i quattro carri successivi. Dal primo carro è fuoriuscito un liquido infiammabile, che si è sparsa sul territorio limitrofo e ha causato un vasto incendio, che ha coinvolto anche due palazzine adiacenti la stazione e autovetture parcheggiate in prossimità della stazione medesima. In conclusione ribadisce la soli-

darietà ai familiari delle numerose vittime, che al momento hanno raggiunto il numero di quattordici, oltre ai dispersi e ad alcuni feriti molto gravi, che hanno subito ustioni di grande rilievo su tutto il corpo.

Michele Pompeo META (PD), rinnova la solidarietà e il cordoglio per le vittime, per i familiari, per la regione Toscana e per la città di Viareggio. Osserva che si tratta di un incidente tra i più gravi degli ultimi decenni, che evidenzia l'inadeguatezza del quadro normativo. Fa presente che nell'ambito del trasporto ferroviario, e soprattutto nel settore delle merci, si è operata una liberalizzazione, che ha avuto conseguenze, come dimostra l'incidente di ieri, sulla sicurezza. Ricorda che delle quattordici carrozze, tutte di proprietà americana, alcune erano immatricolate in Polonia, altre in Germania. Sottolinea che sul luogo si sono recate molte autorità, e che domani ci sarà un'informativa urgente del Governo che verrà a riferire sulle cause di questo tragico incidente. Ritiene che la Commissione Trasporti debba audire al riguardo i vertici della società Ferrovie dello stato e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, anche al fine di verificare l'operatività dell'Agenzia che ha il compito di vigilare sulla sicurezza. Ricorda che su questo tema c'è un'iniziativa legislativa del deputato Lovelli, che reca l'istituzione di un'Autorità indipendente con il compito di vigilare sulla sicurezza del trasporto ferroviario. Avverte che stamane durante la seduta dell'Assemblea ha sollecitato la missione, nella giornata odierna, di una delegazione parlamentare a Viareggio, non solo per esprimere la solidarietà a chi è stato colpito dall'incidente, ma anche per attestare la volontà ad assumere le responsabilità istituzionali che spettano al Parlamento.

Vincenzo GAROFALO (Pdl) si associa alle parole di cordoglio e di solidarietà espresse dal collega Meta. Ritiene importante avere una conoscenza piena dell'avvenimento e delle modalità di circolazione dei convogli che trasportano carichi pericolosi. Evidenzia che sarebbe opportuno

richiedere a Ferrovie dello Stato e alle altre società che esercitano il trasporto ferroviario di merci una precisa relazione sulle modalità di valutazione dei rischi, sui dispositivi utilizzati e sulle misure da adottare per ridurre al minimo il pericolo di incidente. Sottolinea che i percorsi effettuati dai treni che trasportano merci pericolose non sono adeguati, perché spesso attraversano centri abitati o zone molto popolate. Evidenzia che anche in questo caso la maggior parte delle vittime era estranea al convoglio, ma è deceduta nelle proprie case o nelle strade limitrofe alla stazione.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) si unisce al cordoglio espresso dai colleghi per le vittime del tragico incidente verificatosi ieri sera. Osserva che le modalità con cui sono state effettuate le liberalizzazioni, in questo settore come in altri negli ultimi anni, hanno avuto ripercussioni negative anche sulla sicurezza. Ritiene che l'Italia debba intervenire non solo relativamente al trasporto ferroviario, ma sul tema generale della sicurezza stradale, anche a livello comunitario. Osserva che il carro che si è incendiato era stato immatricolato in Polonia ed evidenzia il fatto che i singoli Paesi dell'Unione europea hanno un approccio diverso al tema della sicurezza stradale. Ritiene quindi necessario procedere ad un'armonizzazione della normativa a livello comunitario.

Angelo COMPAGNON (UdC) si associa al cordoglio espresso dal presidente e dai colleghi. Ritiene che la Commissione trasporti debba affrontare il tema del trasporto di merci pericolose, oltre che approfondire, al di là di quanto riferirà domani il Ministro in Assemblea, le dinamiche dell'incidente e le eventuali responsabilità. Ritiene doveroso occuparsi di temi così importanti come la sicurezza del trasporto non sull'onda di accadimenti così tragici, ma prima che questi si verificino, in modo da cercare di prevenirli. Ritiene quindi utile che la Commissione valuti la possibilità di individuare un percorso attraverso il quale rivedere la norma-

tiva relativa al trasporto merci, come è stato fatto riguardo ad altre modalità di trasporto. In conclusione ritiene opportuno che la Commissione si rechi sul luogo dell'incidente, a suo giudizio gravissimo e tale da poter avere ripercussioni negative anche sul turismo, che rappresenta la ricchezza dell'area colpita dall'incidente e una risorsa di grande valore per tutto il Paese.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che alle ore 14 è previsto un ufficio di presidenza congiunto con la Commissione ambiente, che ha chiesto di essere coinvolta nella missione. Sottolinea che un profilo di grande delicatezza è dato dalla vetustà del parco delle autocisterne circolanti, e ricorda che questo tema era emerso anche durante il dibattito sulla sicurezza stradale. Rileva che incidenti di portata molto grave possono essere causati anche da un solo un carro ferroviario. Rinvia quindi alle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza della Commissione e, successivamente, dell'ufficio di presidenza congiunto con la Commissione ambiente che ha chiesto di essere coinvolta, la definizione delle modalità di svolgimento della missione richiesta dai gruppi, impegnandosi ad assumere i necessari contatti anche con la Presidenza della Camera per assicurare che la missione possa svolgersi già nella giornata odierna.

La seduta termina alle 13.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 30 giugno 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contente, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto, C. 2406 Stasi e C. 2480 Bratti e Motta.

(Seguito della discussione del testo unificato e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 17 giugno 2009.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Ricorda quindi che nella seduta del 17 giugno la Commissione ha concluso la discussione sulle linee generali e ha adottato come testo base il testo risultante dall'esame in sede referente. Avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi (*vedi allegato 1*). Avverte altresì che il relatore ha presentato alcune proposte emendative (*vedi allegato 2*), per le quali fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 18 della giornata odierna. Dà quindi la parola al relatore per l'illustrazione degli emendamenti da lui presentati.

SILVANO MOFFA, *relatore*, avverte di aver presentato alcuni emendamenti e articoli aggiuntivi, che, in parte, rispondono ad esigenze tecniche, in parte integrano i contenuti del testo unificato in esame. Si riserva altresì di presentare ulteriori proposte emendative che rispondono alle medesime finalità.

Passando all'illustrazione degli emendamenti presentati, osserva che l'emendamento 2.5 introduce una disciplina delle pertinenze di servizio autostradali finalizzata ad assicurare che l'installazione di

tali pertinenze sia conforme con i progetti dell'ente proprietario o dell'ente concessionario. L'emendamento 5.5 modifica la disciplina del codice concernente le targhe dei rimorchi in modo da prevedere che tali targhe abbiano caratteristiche conformi a quelle delle targhe degli autoveicoli. L'emendamento 5.6 dispone che la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, o, in caso di reiterazione, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, si applichi, oltre che all'ipotesi di circolazione con veicolo munito di targa non propria o contraffatta, anche all'ipotesi di circolazione senza targa, in modo da rimediare ad una evidente carenza della disciplina sanzionatoria. L'emendamento 8.3 modifica il testo per quanto concerne le sanzioni relative alla guida accompagnata. A tal fine si prevede che, quando il conducente commette violazioni per le quali si applicano le sanzioni della sospensione o della revoca della patente, si applichi direttamente la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata e l'impossibilità di conseguire di nuovo tale autorizzazione, senza richiedere, come stabilisce il testo in esame, che la revoca dell'autorizzazione sia subordinata alla revisione della patente di guida posseduta dal minore. L'emendamento 9.1 è un emendamento di carattere tecnico con cui si intende evitare che, nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del testo in esame e l'applicazione della nuova normativa in materia di limitazione di potenza per i veicoli che possono essere guidati da neopatentati, si applichino le limitazioni introdotte dal decreto-legge n. 117 del 2007, la cui attuazione è stata finora più volte differita, da ultimo con il decreto-legge « proroga termini » n. 207 del 2008.

Mario VALDUCCI, *presidente*, si riserva di fissare il termine per i subemendamenti agli ulteriori emendamenti del relatore sulla base dei tempi di presentazione dei medesimi. Propone quindi di procedere all'esame degli articoli e delle proposte emendative presentate. Avverto che, a norma dell'articolo 94 del regolamento, gli

emendamenti che comportano conseguenze finanziarie, gli emendamenti che richiedono un esame degli aspetti di legittimità costituzionale e quelli che interessano il pubblico impiego devono essere inviati, prima della loro approvazione, alla Commissione bilancio, alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione lavoro. La medesima disposizione si applica anche per gli emendamenti il cui contenuto comporta il parere rinforzato di altre Commissioni. A tal fine, gli emendamenti approvati dalla Commissione si intendono approvati in linea di principio e saranno inviati alle Commissioni sopra indicate per l'espressione del parere. Successivamente alla trasmissione del parere i medesimi emendamenti saranno quindi di nuovo posti in votazione. L'approvazione in linea di principio ha esclusivamente valore procedurale e, pertanto, non determina preclusioni. Propone in ogni caso di accantonare anche la votazione sui singoli articoli, in modo da effettuarla quando la Commissione procederà al voto definitivo sugli emendamenti approvati in linea di principio. Invita il relatore ad esprimere il parere sugli emendamenti e sugli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 1 del testo unificato.

SILVANO MOFFA, *relatore*, invita i presentatori a ritirare le proposte emendative Bratti 01.1, 01.2, 01.3, 1.1; 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.14, nonché gli emendamenti Garofalo 1.3 e Montagnoli 1.4. propone di accantonare l'emendamento Velo 1.6. Esprime parere favorevole sull'emendamento Toto 1.2, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Compagnon 1.5, Velo 1.7 e Bratti 1.13.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Michele Pompeo META (PD) in considerazione dei tragici accadimenti occorsi nella stazione di Viareggio e dell'esigenza per la delegazione di deputati che si re-

cherà in missione a Viareggio di partire entro il più breve tempo possibile, chiede al presidente di sospendere l'esame delle proposte emendative, per riprenderlo nella seduta già prevista per domani.

Mario VALDUCCI, *presidente*, accogliendo la richiesta del deputato Meta, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già prevista per domani, riservandosi peraltro di prevedere nella giornata di domani un'ulteriore seduta al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea, cercando di portare avanti i nostri lavori. Dopo aver ribadito l'auspicio di una rapida approvazione del testo unificato in ambedue i rami del Parlamento, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

La seduta termina alle 14.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di martedì 19 maggio 2009, pagina 105, seconda colonna, diciannovesima riga, le parole « da euro 143 a euro 570, » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 155 a euro 624 ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di mercoledì 20 maggio 2009, pagina 104, prima colonna, trentaseiesima riga, le parole « da euro 143 a euro 570, » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 155 a euro 624 ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di mercoledì 17 giugno 2009, pagina 139, prima colonna, ventitreesima riga, le parole « da euro 143 a euro 570, » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 155 a euro 624 ».

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di sicurezza stradale (Testo unificato C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contente, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, c. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto, C. 2406 Stasi e C. 2480 Bratti e Motta).

**EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI
RIFERITI AL TESTO BASE
(v. seduta del 17 giugno 2009)**

ART. 1.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Modifiche all'articolo 1 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 1 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « al principio della sicurezza stradale » sono sostituite dalle seguenti: « ai principi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Le regioni, le province e i comuni capoluogo di regione redigono, rispettivamente, un piano regionale, provinciale e comunale della sicurezza stradale in cui sono individuati gli obiettivi di riduzione dell'incidentalità stradale, sono definite le misure per raggiungere tali obiettivi e sono predisposti gli strumenti per verificarne il conseguimento. Ai fini della redazione di tali piani, le regioni, le

province e i comuni si avvalgono anche delle misure attuate in ambito internazionale, basate su una prassi consolidata e su un'adeguata analisi dei rischi ».

01. 1. Bratti, Motta.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Modifiche all'articolo 2 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 2 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, le parole: « , tecniche e funzionali » sono sostituite dalle seguenti: « e tecniche »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche funzionali, nei seguenti tipi:

a) ad esclusivo utilizzo veicolare: strade di cui al comma 2, lettere a) e b);

b) strade a prevalente utilizzo veicolare dotate di un itinerario ciclopedonale: strade di cui al comma 2, lettere c) e d);

c) strade a prevalente utilizzo dell'utenza debole: strade di cui al comma 2, lettere e) e f);

d) strade ad esclusivo utilizzo dell'utenza debole: itinerari ciclopedonali di cui al comma 2, lettera *f-bis* ».

01. 2. Bratti, Motta.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Modifiche all'articolo 3 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 3) è inserito il seguente:

« 3-*bis*). Attraversamento ciclabile: parte della carreggiata, opportunamente segnalata, sulla quale le biciclette in attraversamento godono della precedenza rispetto ai veicoli; »;

b) al numero 12) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ad esclusione delle biciclette che possono, previa ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, transitare in entrambi i sensi su strade con limite massimo di velocità pari a 30 km/h »;

c) al numero 17) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « comprese, in ogni caso, le biciclette »;

d) al numero 33) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « qualora siano assenti piste ciclabili e ai bambini in bicicletta fino all'età di dieci anni »;

e) al numero 45), dopo le parole: « attraversamenti pedonali » sono inserite le seguenti: « e ciclabili »;

f) al numero 58), dopo le parole: « dei pedoni » sono inserite le seguenti: « , dei ciclisti ».

01. 3. Bratti, Motta.

Premettere il seguente comma:

01. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la parola: « divieti » è inserita la seguente: « , eccezioni ».

1. 1. Bratti, Motta.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-*bis*. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, all'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 9 è sostituito dai seguenti:

« 9. I comuni, per favorire una migliore gestione della mobilità urbana, possono inoltre, con delibera della giunta comunale:

1) stabilire le aree di sosta e i parcheggi, anche diversificati per categoria di veicoli, libera, limitata o regolamentata, a titolo oneroso o gratuito. Tali aree di sosta e parcheggi possono essere gestiti direttamente, in concessione o in affidamento. Il pagamento nelle aree di sosta, ove previsto, è limitato nei giorni feriali dalle 8.00 alle 20.00, salvo la necessità di determinare orari, giorni e periodi diversi, per ragioni territoriali, di afflusso di traffico o per motivate esigenze locali;

2) fissare i corrispettivi dovuti al comune o al soggetto concessionario o affidatario del servizio di gestione;

3) stabilire le modalità e i dispositivi di controllo di durata della sosta e di riscossione dei corrispettivi;

4) individuare i parcheggi attrezzati da riservare alla sosta delle autocaravan di

cui all'articolo 185, fissandone le condizioni, la durata e gli eventuali corrispettivi;

5) riservare strade, tratti di esse o corsie, anche a tempo determinato, alla circolazione dei veicoli adibiti ai servizi pubblici di trasporto nonché ai servizi di trasporto complementari o integrativi al trasporto pubblico locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, al fine di favorire la mobilità urbana;

6) provvedere, anche mediante la revisione delle aree di sosta e dei parcheggi esistenti, a reperire in maniera più razionale spazi per la sosta dei motocicli, dei ciclomotori, dei velocipedi e dei veicoli ad emissione zero, stabilendo anche particolari forme di agevolazioni tariffarie e modalità di pagamento;

7) stabilire, conformemente alle previsioni del piano urbano del traffico o dei programmi di interventi per la sicurezza stradale adottati ai sensi dell'articolo 36, nonché mediante appositi programmi di gestione della mobilità, le strade o i tratti di esse dove è possibile installare sistemi di controllo telematico a distanza della circolazione e di rilevamento delle violazioni con apparecchiature omologate secondo le norme previste nel regolamento;

8) delimitare le aree pedonali, le zone a traffico limitato e le zone a velocità limitata, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco;

9) determinare le zone di particolare rilevanza urbanistica e quelle definite "A" dall'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968 opportunamente individuate e delimitate, nonché quelle definite "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nelle quali non sussiste l'onere di riservare adeguate superfici senza il pagamento del corrispettivo per la sosta;

10) subordinare, ove ritenuto necessario per regolamentare e limitare i veicoli ammessi, ai fini della tutela delle condizioni urbanistico-ambientali, al pagamento di una somma l'ingresso o per la circolazione dei veicoli a motore all'interno delle zone a traffico limitato o in altre strade o aree urbane, nonché nelle strade, tratti o corsie di cui al punto 5), determinando le modalità di riscossione e di controllo;

11) stabilire i criteri per riservare determinati spazi alla sosta dei veicoli delle utenze destinate ad esigenze di pubblico interesse o ai veicoli adibiti a servizi pubblici primari comunali, limitatamente allo svolgimento dei servizi di emergenza, nonché a quelli dei servizi di linea per lo stazionamento ai capolinea, ai taxi e ai servizi di trasporto complementari o integrativi al trasporto pubblico locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ai servizi di *car sharing* di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 29 marzo 1998, per il servizio di noleggio senza conducente e per quello di *parking valet*, nonché per la sosta operativa di carico e scarico davanti ad alberghi o esercizi similari, da attuarsi mediante ordinanza dirigenziale a norma dell'articolo 5, comma 3.

9-bis. Per corrispettivo o tariffa si intende il pagamento di una somma in ragione del tempo, del periodo dell'anno, del tipo di veicolo, delle modalità di riscossione o di altro elemento differenziale, da applicarsi nei confronti degli utenti che utilizzano l'area di sosta o il parcheggio, ovvero l'accesso o il transito in un'area, strada o corsia, finalizzati a favorire la pianificazione della mobilità e la gestione della sosta dei veicoli. In deroga all'articolo 42, comma 2, lettera *f)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la competenza a determinare l'entità del corrispettivo o della tariffa è della giunta comunale.

9-ter. Il comune o il soggetto concessionario o affidatario possono esercitare

tutte le azioni dirette al recupero delle evasioni o elusioni del corrispettivo, compreso il rimborso delle spese e delle penali ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, nella misura non superiore, per queste ultime, al decuplo del corrispettivo orario previsto. Per il mancato pagamento del corrispettivo, qualora lo stesso si ripeta nel tempo, superando cumulativamente l'importo di duecentocinquanta euro, il comune o il soggetto concessionario o affidatario possono inoltre agire a norma del terzo comma dell'articolo 2756 del codice civile »;

b) dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

« 14-bis. Quando la sosta è limitata ad un periodo di tempo prefissato, il superamento dello stesso per oltre quindici minuti comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da trenta a centoventi euro; tale sanzione si applica per ciascuno dei periodi successivi per i quali si protrae la violazione, comunque per non più di dieci periodi. Tale sanzione si applica anche nelle aree di sosta tariffata.

14-ter. Ferma restando l'applicazione della sanzione prevista dal comma 14-bis, in caso di mancata segnalazione dell'ora di arrivo o di mancato azionamento del dispositivo di controllo della durata della sosta, si applica la sanzione prevista all'articolo 157, comma 8.

14-quater. Chiunque omette il pagamento del corrispettivo della sosta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro trentotto a euro centocinquantacinque. Se il pagamento della tariffa viene effettuato entro le 48 ore feriali successive all'ora di fine sosta, nelle forme stabilite dal Comune, la sanzione si applica nella misura pari alla metà. Si applicano inoltre, se previste, le maggiorazioni di cui al comma 9-ter, ridotte alla metà »;

c) il secondo periodo del comma 15 è abrogato.

1-ter. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« ART. 12-bis.

(*Servizi e soggetti ausiliari di polizia stradale*).

1. I Comuni, con provvedimento del sindaco, possono conferire, ai soggetti di cui al comma 3, previa abilitazione, la qualifica per svolgere le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni nelle materie previste al comma 2. Ai predetti soggetti è attribuita la qualifica di "ausiliari del traffico".

2. Gli ausiliari del traffico possono procedere alla prevenzione, accertamento, contestazione e applicazione delle sanzioni accessorie delle violazioni in materia di:

a) divieto di fermata e di sosta dei veicoli;

b) regolamentazione e gestione dei parcheggi e aree di sosta, nonché collaborazione con i gestori per l'esercizio di tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e delle penali;

c) disciplina della circolazione e della sosta nelle strade e nelle corsie riservate ai veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico di persone, nonché la disciplina della fermata e della sosta nelle strade interessate agli itinerari delle linee del trasporto pubblico di persone;

d) disciplina e controllo degli accessi e della circolazione nelle aree pedonali o zone a traffico limitato.

3. La qualifica di cui al comma 1 può essere conferita:

a) ai dipendenti comunali;

b) ai dipendenti delle aziende affidatarie o concessionarie della gestione dei parcheggi o aree di sosta;

c) ai dipendenti delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 112 e 133 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

d) al personale assunto a tempo determinato dai comuni, per far fronte a particolari situazioni di carenza del personale ordinario o di eventi eccezionali.

4. Per la gestione e il controllo della sosta nelle aree e nei parcheggi realizzati su concessioni portuali e aeroportuali, il sindaco autorizza l'impiego degli ausiliari di cui al comma 3, lettera b).

5. La competenza del personale di cui al comma 3, lettera b), è limitata alle strade con sosta a tempo determinato o regolamentata, alle aree di sosta o parcheggi in concessione e alle altre strade con aree di sosta vietata, limitata o regolamentata, ancorché non a pagamento, per le violazioni previste al comma 2, lettere a) e b).

6. Alla procedura sanzionatoria provvede l'ufficio o comando di polizia municipale o altro ufficio a ciò preposto dal Comune. Nel caso di cui al comma 4 la procedura sanzionatoria e la destinazione dei relativi proventi competono al Comune. L'attività amministrativa relativa può essere affidata a soggetti terzi con contratto di servizio ».

1-*quater*. Sono abrogati i commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e l'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

1. 6. Velo.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Dopo il comma 13 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:

« 13-*bis*. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

euro 155 a euro 624 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 6, 7 e 77 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pneumatici invernali e di produzione e commercializzazione di pneumatici non omologati, nonché di regolamentazione della circolazione nei centri abitati).

1. 2. Toto.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. All'articolo 40 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, le parole: « che hanno iniziato l'attraversamento » sono sostituite dalle seguenti: « che si accingono ad attraversare la strada »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 11-*bis*. Nelle intersezioni semaforizzate, ove possibile, è ammessa, ai fini della sicurezza, la predisposizione a terra di una linea di arresto riservata alle biciclette, opportunamente avanzata rispetto alla linea di arresto dei veicoli, alla quale si accede mediante un apposito tratto di corsia ».

1. 8. Bratti, Motta.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Il comma 15 dell'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

« 15. In assenza di lanterne semaforiche per le biciclette o di altra segnaletica ad esse dedicata, i ciclisti sulle intersezioni

semaforizzate devono assumere il comportamento dei conducenti degli altri veicoli ».

1. 9. Bratti, Motta.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. All'articolo 43 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. È fatto obbligo agli agenti del traffico durante i controlli per l'accertamento di infrazioni di rendersi ben visibili agli utenti sia con dispositivi luminosi o catarifrangenti sia con apposita segnaletica sulla carreggiata stradale.

1. 5. Compagnon.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 47 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituita dalla seguente:

« c) biciclette; ».

1. 10. Bratti, Motta.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 50.
(Biciclette).

1. Le biciclette sono mezzi di trasporto con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano a bordo del mezzo. In particolare, le biciclette a pedalata assistita sono mezzi di trasporto con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione mista muscolare ed elettrica, con motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua mas-

sima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.

2. Le biciclette non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.

3. In caso di utilizzo di rimorchio per il trasporto di cose o di bambini la lunghezza complessiva della bicicletta, non può superare i 3,5 m.

4. Chiunque utilizza biciclette non conformi ai requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20 a euro 80 ».

1. 11. Bratti, Motta.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 1 dopo la lettera f) inserire la seguente:

« f-bis) autoveicoli per trasporti specifici da impiegarsi per l'igiene ambientale ed attrezzati per la raccolta e il trasporto specifico di rifiuti urbani; ».

1. 7. Velo.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 56 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « essere trainati » sono inserite le seguenti: « dalle biciclette di cui all'articolo 50, »;

b) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« f-bis) rimorchi per trasporto di cose e di bambini, limitatamente alle biciclette di cui all'articolo 50 »;

c) al comma 4, dopo le parole: « i) ed l), » sono inserite le seguenti: « nonché i rimorchi ad uso esclusivo delle biciclette di cui all'articolo 50 ».

1. 12. Bratti, Motta.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole da: « Gli autobus » fino a: « Dipartimento per i trasporti terrestri » sono sostituite dalle seguenti: « Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci, portabiciclette o portabagagli a sbalzo applicate posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente, in deroga alla predetta lunghezza massima secondo direttive stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ».

1. 13. Bratti, Motta.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 7-bis. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di massa di cui al presente articolo e al regolamento, i veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida beneficiano di una riduzione della massa in ordine di marcia fino ad un massimo di una tonnellata. Nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano la riduzione è pari alla massa delle bombole del metano e dei relativi accessori e si applica solo nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilità; nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida la riduzione è pari alla massa degli accumulatori e dei loro accessori ».

1. 3. Garofalo.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 68 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire la parola: « velocipedi » con la seguente: « biciclette » in tutte le sue occorrenze.

2. Al comma 2 dell'articolo 68 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: « e funzionanti » sono inserite le seguenti: « eventualmente anche in modalità intermittente »; le parole: « dell'articolo 152, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 377 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ».

1. 14. Bratti, Motta.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al comma 2 dell'articolo 72 del decreto legislativo 285 del 1992, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis). Sistemi elettronici per il controllo della frenata e della stabilità.

1. 4. Montagnoli.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1. Bratti, Motta.

Premettere il seguente comma:

01. Al comma 6 dell'articolo 23, secondo periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: « limitatamente alle strade di tipo E ed F per ragioni d'interesse generale o di ordine tecnico » sono sostituite dalle seguenti: « nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 ».

***2. 4.** Compagnon.

Premettere il seguente comma:

01. Al comma 6 dell'articolo 23, secondo periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: « limitatamente alle strade di tipo E ed F per ragioni d'interesse generale o di ordine tecnico » sono sostituite dalle seguenti: « nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 ».

***2. 2.** Antonino Foti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Nelle more di una revisione e aggiornamento dell'individuazione delle strade inserite negli itinerari internazionali, i divieti e le prescrizioni di cui al comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992 si applicano alle strade inserite nei citati itinerari che risultano classificate nei tipi A e B. Nel caso di strade inserite negli itinerari internazionali che sono classificate nel tipo C, i divieti e le prescrizioni di cui al periodo precedente si applicano soltanto qualora sussistano comprovate ragioni di garanzia della sicurezza per la circolazione stradale, da individuare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. 3. Iapicca.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

1. L'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 78.

(Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione).

1. Le modifiche delle caratteristiche costruttive, limitatamente ai veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M1 e N1 sono consentite senza preventivo

nullaosta della casa costruttrice del veicolo e senza visita e prova presso i competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:

aa) ciascun componente, sistema o entità tecnica attraverso il quale si intende modificare il veicolo sia dotato di una omologazione di tipo, nazionale o comunitaria, ovvero rilasciata ai sensi di Regolamenti ECE/ONU. Le omologazioni devono riguardare tutti gli eventuali aspetti di sicurezza stradale e di protezione ambientale connessi al funzionamento di ciascun componente, sistema o entità tecnica ed eventualmente alla sua installazione sui veicoli da modificare. La ditta che procede alla modifica deve essere certificata ai sensi di specifiche norme tecniche prodotte dall'ente di unificazione nazionale o europeo ed adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, contenenti requisiti sia di ordine professionale sia di carattere infrastrutturale. L'aggiornamento della carta di circolazione è effettuato dagli uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

a) ciascun componente sistema o entità tecnica attraverso cui si intende effettuare la modifica non compreso tra quelli del punto aa) è certificato da apposita perizia che ne attesta le caratteristiche tecniche, la possibilità di installazione per ciascun modello di veicolo le eventuali modalità di installazione e obbligo di verifica dell'installazione da parte dei centri di cui alla lettera d);

b) la relazione di cui alla lettera a), è redatta sulla base di prove tecniche e collaudi in conformità alle disposizioni previste da eventuali direttive comunitarie CE ovvero, da regolamenti ECE/ONU, ovvero da procedure di omologazione emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o dall'ente di unificazione

nazionale o europeo o di stato membro (a garanzia del rispetto della sicurezza stradale e della protezione dell'ambiente previsti dalla normativa vigente) ed adottate dall'Autorità Competente. Per eventuali componenti sistemi e/o entità tecniche per i quali non esistano le procedure di prova indicate, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, sulla base di specifica richiesta, alla loro emanazione;

c) la relazione di certificazione di cui alla lettera a) è rilasciata da centri prova autoveicoli (CPA), da un ente tecnico di omologazione di veicoli, riconosciuto da Stati appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio economico europeo, o da strutture universitarie a ciò abilitate. Possono altresì essere autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta, e che siano in possesso di accreditamento specifico, rilasciato sulla base delle vigenti norme tecniche internazionali per le certificazioni di prodotto, dall'Organismo Nazionale, designato in base all'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato. Tale accreditamento, viene rilasciato in base al possesso, da parte dei soggetti richiedenti, di strutture tecniche e competenze professionali, idonee all'effettuazione di prove e di procedure adeguate e che dimostrino la propria indipendenza organizzativa, economica e funzionale dai produttori, commercializzatori e installatori di componenti, dimostrando inoltre il possesso di idonea copertura assicurativa;

d) la verifica e il collaudo dell'installazione su veicolo dei componenti, sistemi e/o entità tecniche di cui alla lettera b), ove richiesti, sono effettuati da centri regolarmente autorizzati dall'Autorità Competente in possesso di strutture tecniche e di competenze professionali idonee nel campo della meccanica, carrozzeria, elettrauto e gommista e che dimostrino il possesso di idonea copertura assicurativa. I collaudi di installazione devono essere svolti dal titolare del centro nel caso in cui

quest'ultimo si avvalga di una sola sede operativa o dal responsabile tecnico che ne fa le veci negli altri casi. Entrambe le figure devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali previsti dal presente codice e devono aver frequentato e superato un corso di formazione professionale finalizzato alla specifica attività di collaudo prevista dal punto d). I collaudi di installazione possono essere altresì svolti da tecnico in possesso di laurea in ingegneria e master di primo livello nel settore omologazioni automotive o di comprovata esperienza nel medesimo settore.

2. Ciascuna modifica effettuata utilizzando i componenti, i sistemi o le entità tecniche di cui alla lettera a) richiede l'aggiornamento della carta di circolazione da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Per le modifiche effettuate su un singolo veicolo, impiegando componenti diversi da quelli certificati ai sensi del comma 1, è obbligatoria la visita e prova presso uno degli enti di cui alla lettera c) che attesti l'idoneità delle modifiche apportate in base alle modalità di cui alla lettera b) e le relative verifiche di installazione. Le attestazioni di idoneità delle modifiche e di corretta installazione vengono recepite dall'Autorità Competente attraverso gli uffici a ciò preposti che provvedono all'aggiornamento della carta di circolazione.

4. Le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, di categorie internazionali diverse da quelle indicate al comma 1, sono consentite con le modalità stabilite dal presente codice prima dell'entrata in vigore del presente testo di legge, fino all'emanazione di differenti disposizioni legislative.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua i controlli al fine di disporre la sospensione o l'interdizione dei soggetti di cui al comma 1, lettera c), dallo svolgimento dell'attività di certificazione di

cui al medesimo comma, nonché l'eventuale ritiro dal mercato dei componenti indebitamente certificati o risultati pericolosi, a cura e spese del produttore o dell'installatore nell'Unione europea.

6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha facoltà e obbligo di effettuare verifiche ispettive periodiche sulla conformità, rispetto alla certificazione ottenuta di cui alla lettera *a*), del componente prodotto dal costruttore. In caso di mancata conformità l'Autorità Competente adotterà tutti provvedimenti economici e normativi previsti sia nel caso che i componenti, entità tecniche o sistemi siano stati omologati con provvedimento di omologazione nazionale o europea secondo regolamenti ECE/ONU o nel caso che siano stati omologati attraverso procedure di omologazione nazionali recepite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In quest'ultimo caso provvederà ad informare l'Autorità competente nazionale dello stato da cui sono state emanate le procedure che provvederà ad ottemperare agli obblighi di legge previsti dalla normativa vigente in materia.

7. Chiunque circola con un veicolo al quale sono state apportate modifiche alle caratteristiche indicate dal certificato di omologazione o nella carta di circolazione, oppure con telaio modificato, senza che tali modifiche siano state realizzate nel rispetto dei commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 ad euro 1.485. Le suddette violazioni comportano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II».

2. 08. Minasso, Lulli.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, al-

l'articolo 57, che dà attuazione all'articolo 23 del codice della strada, al comma 3, dopo le parole: « La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli » inserire le seguenti: « appartenenti alle associazioni e società sportive, alle ONLUS, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, nonché a quelli ».

2. 09. Brugger, Zeller.

ART. 3.

Al comma 3, aggiungere infine la seguente lettera:

b-bis) è aggiunto infine il seguente comma:

11-bis. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe da ciclomotori ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.

Conseguentemente, all'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) premettere il seguente comma:

01. Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. Per le violazioni penali per le quali è prevista diminuzione di punti, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni ne trasmette copia autentica all'organo accertatore, che entro 30 giorni dal ricevimento ne da notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;

b) al comma 2, premettere la seguente voce *0a)* articolo 11-bis-10.

Conseguentemente dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

ART. 22-bis.

1. All'articolo 203 è aggiunto il seguente comma 4: la presentazione del ricorso al Prefetto sana eventuali vizi formati in

materia di notificazione degli atti e la notificazione del verbale si intende eseguita regolarmente a carico del ricorrente stesso, anche in assenza di atti formali.

2. All'articolo 204-*bis* è aggiunto il seguente comma 8-*bis*: la presentazione del ricorso al Giudice di Pace sana eventuali vizi formali in materia di notificazione degli atti e la notificazione del verbale si intende eseguita regolarmente a carico del ricorrente stesso, anche in assenza di atti formali.

3. Il comma 9 dell'articolo 204-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 è così sostituito: le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8-*bis* si applicano anche nei casi di cui all'articolo 205.

3. 3. Compagnon.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-*bis*. Con decreto del Ministro dei Trasporti è istituito un registro al quale sono iscritte sia le associazioni di amatori di veicoli storici di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 285 del 1992 sia altre associazioni i cui criteri di iscrizione sono individuati nel medesimo decreto.

3-*ter*. I veicoli di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 285 del 1992 effettuano la revisione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 285 del 1992 ogni tre anni.

3. 1. Montagnoli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. Nel comma 2, terzo e ultimo periodo, le parole da: « che » a « regolamento » sono sostituite dalle seguenti: « nonché consentite, con modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, ».

3. 2. Compagnon.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Modifiche all'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:

a) i motocicli con e senza *sidecar*;

b) le motocarrozette;

c) i tricicli;

d) i quadricicli;

e) le autovetture;

f) gli autobus;

g) i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;

h) i veicoli a trazione animale »;

b) al comma 4, le parole: « un'auto-vettura adibita » sono sostituite dalle seguenti: « un veicolo adibito ».

3. 01. Bratti, Motta.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 1. Meta, Velo, Lovelli, Ginefra, Bonavitacola, Boffa.

Premettere il seguente comma:

01-*bis*. All'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'ultimo periodo del comma 6 è soppresso.

5. 4. Montagnoli, Fogliato, Negro.

Al comma 2, dopo il capoverso 3-bis aggiungere il seguente:

« 3-ter. Ai soggetti titolari di licenza o autorizzazione di cui alla legge 21 del 1992 è rilasciata una targa personale e personalizzata con caratteri alfanumerici identificativa della tipologia di servizio, del Comune e del numero di licenza o autorizzazione ».

5. 2. Compagnon.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sostituire le parole: « entro dodici mesi » con le seguenti: « entro diciotto mesi »;

b) sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni dell'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4. Le disposizioni degli articoli 100 e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi 2 e 3 del presente articolo, si applicano alle targhe prodotte a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4, e comunque non prima del 1° gennaio 2011.

5. 3. Antonino Foti.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 1. Meta, Velo, Lovelli, Ginefra, Bonavitacola, Boffa.

Al comma 1, capoverso articolo 94-bis, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « trasferimenti di proprietà » sono sostituite

dalle seguenti: « mutamenti » e le parole: « persone giuridiche » sono sostituite dalla seguente: « non »;

b) al terzo periodo, dopo le parole: « deve essere registrata » sono aggiunte le seguenti: « in deroga a qualunque diversa disposizione »;

c) al quarto e ultimo periodo, le parole: « la corretta intestazione » sono sostituite dalle seguenti: « il corretto uso ».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso articolo 94-bis, comma 2, dopo la parola: *viola* inserire le seguenti: *i divieti e.*

6. 2. Velo.

ART. 7.

Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente:

3-bis. Al comma 1 dell'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , ivi comprese le operazioni di manutenzione e tutela del territorio. L'applicazione di attrezzature, nel rispetto dei carichi massimi complessivi e sui singoli assi, rilevati in sede di omologazione, non comporta alcun aggiornamento del documento di circolazione ».

7. 2. Montagnoli, Fogliato, Negro.

ART. 8.

Al comma 1, capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: diciassette anni e che sono titolari di patente di guida, con le seguenti: sedici anni.

8. 1. Meta, Velo, Lovelli, Ginefra, Bonavitacola, Boffa.

All'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 2 inserire il seguente:

« 2-bis. Al comma 2, lettera a) dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del

1992, dopo le parole: “superiore a 20 t”, sono aggiunte le seguenti: “tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a settanta anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di una visita medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite nel regolamento” »;

2) *sostituire la rubrica con la seguente*: (Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida accompagnata e di limiti di età per la guida di veicoli a motore).

8. 2. Rubinato.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori).

Al comma 1-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992 aggiungere infine il seguente periodo: « I quattordicenni in possesso di patentino possono condurre il quadriciclo leggero, con cilindrata 400/505 CC e limite di velocità max 45KM orari ed i sedicenni in possesso di patente A o equivalente possono condurre il quadriciclo pesante con cilindrata 505CC e limite di velocità max 100 KM orari, previo conseguimento di un periodo di dieci ore di scuola guida pratica a bordo di quadricicli leggeri o pesanti a carrozzeria chiusa con istruttore abilitato ed autorizzato. A tal fine per il periodo di lezioni in deroga alla normativa vigente l'istruttore è abilitato ad essere trasportato sul quadriciclo leggero o pesante a carrozzeria chiusa ».

8. 03. Compagnon, Ciocchetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori).

1. Al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il sesto periodo è inserito il seguente: « Ai fini del conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis, gli aspiranti che hanno superato l'esame finale sono tenuti a frequentare un'ulteriore lezione teorica di un'ora, volta ad acquisire elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza, nonché a superare, previa idonea attività di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore ».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica, nonché della relativa attività di formazione, di cui al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal presente articolo.

8. 01. Mussolini, Iapicca.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori).

1. Al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il sesto periodo è inserito il seguente: « Ai fini del conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis, gli aspiranti che hanno superato l'esame finale sono tenuti a frequentare un'ulteriore lezione teorica di un'ora, volta ad acquisire elementari

conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza, nonché a superare una prova pratica di guida del ciclomotore».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica, di cui al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal presente articolo.

8. 02. Vannucci, Lovelli.

ART. 9.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Non può ottenere la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E chi faccia uso abituale di sostanze alcoliche o di sostanze stupefacenti o psicotrope. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della salute, del lavoro e delle politiche sociali di concerto con quello delle infrastrutture e dei trasporti è predisposta la procedura per la certificazione di idoneità rilasciata dalla struttura competente indicata nel medesimo decreto al fine dell'ottenimento della patente di cui al periodo precedente.

Conseguentemente, all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto il seguente comma: 10. In deroga a quanto previsto dalla lettera a) del comma 3, per l'esercizio dell'attività professionale di trasportatore su strada che richieda la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E, l'interessato deve produrre la certificazione prevista dal comma 1-bis dell'articolo 119 del decreto legislativo

n. 285 del 1992, ai fini della sua assunzione.

9. 01. Montagnoli.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida).

All'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-bis. Non può ottenere la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E chi faccia uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope o di sostanze alcoliche tali da impedire di condurre con sicurezza i veicoli per la cui guida è necessario conseguire la suddetta patente. A tal fine, l'interessato deve esibire apposita certificazione rilasciata dalla struttura competente individuata con decreto del Ministro della salute, del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello delle infrastrutture e dei trasporti.

9. 02. Compagnon.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di sorveglianza sanitaria per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro).

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è inserito, in fine, il seguente comma:

9. In deroga a quanto previsto dalla lettera a) del comma 3, per l'esercizio

dell'attività professionale di trasportatore su strada che richieda la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E, l'interessato deve produrre la certificazione prevista dal comma 2 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285/92 ai fini della sua assunzione.

9. 04. Compagnon.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Modifica all'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di requisiti psichici e fisici per il conseguimento della patente di guida).

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:

4-bis. Non può comunque ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'articolo 122, comma 2, chi sia affetto dalla sindrome delle apnee nel sonno e dalla narcolessia.

9. 03. Paladini, Misiti.

ART. 10.

Al comma 2, lettera b), capoverso 5-bis le parole da: la disciplina, a: presente comma, sono sostituite dalle seguenti: la speciale disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni di guida effettuate con le autoscuole.

10. 1. Compagnon, Ciccanti.

Al comma 5, lettera c), numero 2), dopo la parola: categoria, aggiungere le seguenti: A, BS, BE.

10. 2. Montagnoli.

All'articolo 10, comma 5, dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-bis) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati:

a) dalle autoscuole che svolgono l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri d'istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;

b) da soggetti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei criteri individuati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

10. 3. Velo.

ART. 11.

Sopprimere la lettera a) del comma 1.

11. 1. Meta, Velo, Lovelli, Ginefra, Bonavitacola, Boffa.

ART. 12.

Premettere il seguente comma:

01. Al comma 2 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: « di una somma da euro 263 a euro 1.050 », sono sostituite dalle seguenti: « di una somma da euro 1.000 a euro 5.000 »;

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) dopo il capoverso: « ART. 154 » è inserito il seguente: « ART. 157, Commi 7 e 8 – Punti 1 ».

12. 1. Bratti, Motta.

Premettere il seguente comma: 01. Al comma 5 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, *le parole:* determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti, *sono sostituite dalle seguenti:* determina l'attribuzione di un credito di quattro punti, fino a un massimo di dodici punti.

12. 3. Baldelli, Biasotti.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 5 aggiungere il seguente: « 5-bis. La frequenza di un corso di guida sicura della durata minima di otto ore presso un Centro di Guida Sicura, laddove presente, consente a coloro che lo hanno frequentato di ottenere un punteggio aggiuntivo di sei punti. A tal fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. »

12. 2. Brugger, Zeller.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis) Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti disciplina modalità per l'incremento dei punti di cui all'articolo 126-bis del decreto legislativo 285 del 1992, e successive modificazioni per gli automobilisti che volontariamente frequentano corsi di guida sicura.

12. 6. Montagnoli.

Sopprimere la lettera a) del comma 2.

12. 4. Meta, Velo, Lovelli, Ginefra, Bonavitacola, Boffa.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

12. 5. Montagnoli.

ART. 13.

Premettere il seguente comma: 01. Al comma 2 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: « in servizio permanente effettivo » sono inserite le seguenti: « o in quiescenza »;

b) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « L'accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l'attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 119 e 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida e di revisione della patente di guida).

13. 1. Garofalo.

Al comma 1, lettera b, capoverso 1-bis, dopo la parola informando, aggiungere le seguenti: per scritto.

13. 2. Pedoto.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-quater, dopo le parole: coinvolto in un incidente stradale *aggiungere le seguenti:* con danno grave alle persone.

13. 3. Zeller, Brugger.

ART. 14.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

Dopo l'articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è inserito il seguente:

ART. 139-bis.

(Patente di servizio per autisti di rappresentanza).

1. Ai dipendenti di amministrazioni pubbliche, già in possesso della patente di guida della categoria B di cui all'articolo 116, comma 3, è rilasciata apposita patente di servizio la cui validità è limitata alla guida di veicoli adibiti all'espletamento di cui all'articolo 126-bis.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le condizioni di validità della patente di cui al comma 1, nonché il modello e le modalità per il rilascio.

14. 01. Compagnon.

ART. 15.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 1, dopo le parole: « di marcia » sono inserite le seguenti: « dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati »; le parole: « ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, » sono sostituite dalle seguenti: « i 50 km/h per le strade urbane di scorrimento, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane

le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, ed i 30 km/h per altre strade urbane, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 50 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, ».

15. 1. Bratti, Motta.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) al medesimo comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le apparecchiature omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati devono essere segnalate in modo chiaro e ben visibile all'inizio e alla fine del tratto stradale interessato, nonché a intervalli regolari lungo il tratto medesimo ».

15. 2. Baldelli, Biasotti.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) al comma 6-bis, dopo le parole: « dispositivi di segnalazione luminosi », sono inserite le seguenti: « dotati della indicazione del limite di velocità massima consentita, ».

15. 3. Meta, Velo, Lovelli, Ginefra, Bonavitacola, Boffa.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) al comma 6-bis, dopo le parole: « Ministro dell'interno », inserire le seguenti: « e devono essere finalizzate alla prevenzione degli incidenti stradali ».

15. 4. Ceroni.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il secondo periodo.

15. 5. Montagnoli.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole da tre a sei mesi con le seguenti: da uno a tre mesi.

15. 6. Zeller, Brugger.

Al comma 1, dopo la leggera c) inserire la seguente:

c-bis) è aggiunto in fine il seguente comma:

« 12-bis. I dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui al presente articolo, non possono essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal punto in cui è modificato il limite di velocità ».

Conseguentemente, alla lettera d), sostituire il numero: 12-bis con il seguente: 12-ter.

15. 7. Baldelli, Biasotti.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 12-bis, sostituire le parole da: ai Corpi fino a: dell'articolo 12 con le seguenti: agli enti locali.

15. 8. Toto.

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

ART. 15-bis.

(Modifica all'articolo 145 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. Al comma 8 dell'articolo 145 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « , mulattiere e piste ciclabili » sono sostituite dalle seguenti: « e mulattiere ».

15. 01. Bratti, Motta.

ART. 16.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 7-bis le parole: « o fermata » sono soppresse.

16. 1. Bratti, Motta.

ART. 17.

Sopprimerlo.

17. 1. Meta, Velo, Lovelli, Ginefra, Bonavitacola, Boffa.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. È consentita la sosta delle biciclette sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio; in ogni caso, la bicicletta in sosta non deve recare intralcio ai pedoni e in particolare ai disabili visivi lungo le loro traiettorie di transito preferenziali ».

17. 2. Bratti, Motta.

Aggiungere infine il seguente comma:

1-bis. All'articolo 159 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Non è ammesso il blocco del veicolo con attrezzo a chiave applicato alle ruote »;

b) al comma 4 le parole: « o il blocco degli stessi costituiscono » sono sostituite dalle seguenti: « costituisce ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 158 e 159 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di divieto di fermata e di sosta dei veicoli e di rimozione e blocco dei veicoli).

17. 3. Baldelli, Biasotti.

ART. 18.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

ART. 21-bis.

(Modifica all'articolo 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di circolazione dei velocipedi).

Dopo il comma 9 dell'articolo 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

« 9-bis. Il conducente di velocipede, da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ha l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 ».

18. 1. Bratti, Motta.

Al comma 1, capoverso 4-quater dopo le parole: che circola nelle gallerie aggiungere le seguenti: fuori dai centri abitati.

18. 2. Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

ART. 18-bis.

(Modifiche all'articolo 164 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 164 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifi-

cazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Nel caso di autobus da noleggio, da gran turismo e di linea, in deroga al comma 2, è consentito l'utilizzo di strutture portabiciclette applicate a sbalzo anteriormente; tali strutture possono sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore fino ad un massimo di 100 cm. dalla sagoma propria del mezzo »;

b) al comma 6, dopo la parola: « longitudinale » è inserita la seguente: « posteriore »;

c) al comma 9, le parole: « sistemare il carico » sono sostituite dalle seguenti: « verificare la sistemazione del carico ».

18. 01. Bratti, Motta.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

Dopo l'articolo 167 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il seguente:

ART. 167-bis.

1. Il trasporto di cabotaggio stradale di merci in Italia è consentito ai vettori comunitari nei limiti previsti dalle disposizioni del regolamento comunitario.

2. Al vettore comunitario che esegue servizi di cabotaggio stradale in Italia senza averne titolo oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nel regolamento comunitario e sue disposizioni attuative è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000.

3. Alla violazione di cui al comma precedente consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca del veicolo. Si

osservano le norme di cui al capo I, sezione II del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

18. 02. Montagnoli.

ART. 20.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

All'articolo 173 comma 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992 dopo le parole: « al trasporto di persone in conto terzi » sono aggiunte le seguenti: « nonché ai conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per raccolta e trasporto di rifiuti, dei veicoli ad uso speciale, quando impiegati in attività di igiene ambientale e nell'ambito dei centri abitati, e delle aree industriali ed artigianali ».

20. 01. Misiti.

ART. 21.

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

ART. 21-bis.

(Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali).

1. Al comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: « a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi » sono inserite le seguenti: « , nonché a quelli delle autoambulanze e dei mezzi di soccorso per animali o di vigilanza zoofila, ».

2. Dopo il comma 9 dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente: « 9-bis. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno a uno o più animali

domestici, da lavoro o protetti, non ottempera all'obbligo di fermarsi è punito con l'ammenda da euro 389 a euro 1559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali domestici, da lavoro o protetti, devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare l'immediato intervento di un medico veterinario. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311 ».

21. 01. Giammanco, Antonino Foti, Sarubbi, Garofalo, Cazzola, Mancuso, Ceccacci, Rubino, Repetti, Tortoli, Nizzi, Lorenzin.

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

ART. 21-bis.

(Modifiche all'articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: « dei velocipedi » sono sostituite dalle seguenti: « delle biciclette »;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Le biciclette appositamente costruite e omologate per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotte, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo »;

c) il comma 9 è sostituito dai seguenti:

« 9. Le biciclette devono transitare sulle piste loro riservate, quando esistono e sono in perfette condizioni e non sono ostruite od ostacolate, fatto salvo il divieto per particolari categorie di esse, con le modalità stabilite nel regolamento.

« 9-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli enti proprietari delle strade devono verificare l'idoneità delle piste e dei percorsi ciclabili di loro competenza ed emettere un apposito certificato di collaudo, redatto da un tecnico abilitato, previa verifica del percorso da effettuare in bicicletta e di cui si deve fare espressa menzione nel certificato. Le piste non collaudate entro il termine fissato dal periodo precedente devono essere dismesse fino al loro specifico collaudo.

L'ente proprietario deve inoltre redigere e tenere costantemente aggiornato un elenco delle piste ciclabili certificate ai sensi del presente comma »;

d) al comma 10, le parole: « di velocipedi » sono sostituite dalle seguenti: « di biciclette ».

21. 02. Bratti, Motta.

ART. 22.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: superiore a 0.5 e non.

22. 1. Compagnon.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole da: se il veicolo fino a: è raddoppiata.

22. 2. Compagnon.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata con le seguenti: si applica la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 10.000.

22. 3. Zeller, Brugger.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), numero 2) sopprimere le parole da « Con la sentenza » fino a « di cui all'articolo 224-ter »;

b) al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis sostituire le parole da: « fatto salvo » fino a « dell'articolo 222 » con le seguenti: « con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato o, pur appartenendo alla persona che ha commesso il reato, sia stabilmente destinato ad uso della sua famiglia e questa non abbia la disponibilità di un veicolo sostitutivo. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter. La patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo I, sezione II del titolo VI. Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell'articolo 223. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222 »;

c) al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: *b-bis)* al comma 2-*quinquies*, le parole: « ai sensi del comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi del comma 2-*bis* »

d) al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera: « *c-bis*) al comma 7, sono soppresse le parole da: « e della confisca del veicolo » fino a: « estranea alla violazione »;

e) al comma 2, capoverso articolo 186-*bis*, comma 5, sopprimere l'ultimo periodo;

f) al comma 2, capoverso articolo 186-*bis*, comma 7, sopprimere le parole da: « e della confisca del veicolo » fino a « è raddoppiata »;

g) Al comma 3, lettera a) sopprimere le parole da « Con la sentenza » fino a « di cui all'articolo 224-ter »;

h) al comma 3, lettera b) le parole da « e, fatto salvo » fino a « dell'articolo 222 » sono sostituite dalle seguenti: « e la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo I sezione II del titolo VI. Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell'articolo 223. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato o, pur appartenendo alla persona che ha commesso il reato, sia stabilmente destinato ad uso della sua famiglia e questa non abbia la disponibilità di un veicolo sostitutivo. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter »;

22. 4. Lazzari, Simeoni, Gava, Della Vedova, Antonino Foti.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole da: Con la sentenza di condanna *fino a:* estranea al reato.

22. 5. Compagnon.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le seguenti parole: ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: la confisca del veicolo non si applica qualora venga applicata la pena su richiesta delle parti.

22. 6. Monai, Misiti.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis dopo le parole: Se il conducente in stato di

ebbrezza *aggiungere le seguenti:* di cui al comma 2, lettere b) e c).

22. 7. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, al primo periodo, dopo le parole: provoca un incidente stradale *aggiungere le seguenti:* con danno grave alle persone *e al secondo periodo, dopo le parole:* provochi un incidente stradale *aggiungere le seguenti:* con danno grave alle persone.

Conseguentemente al comma 2, capoverso ART. 186-bis, al comma 2, dopo le parole: provochi un incidente *aggiungere le seguenti:* con danno grave alle persone.

22. 8. Zeller, Brugger.

Al comma 2, ART. 186-bis, comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:

c) i conducenti di cui agli articoli 88, 89 e 90, di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, autoarticolati e autosnodati che esercitano l'attività di trasporto di merci pericolose di cui all'articolo 168.

Conseguentemente sopprimere la lettera d).

22. 9. Montagnoli.

Al comma 2, capoverso ART. 186-bis, comma 2, sostituire le parole: 0,5 grammi *con le seguenti:* 0,8 grammi.

22. 10. Compagnon.

Al comma 2, capoverso ART. 186-bis, comma 6, sopprimere le parole da: e della confisca *fino a* estranea alla violazione.

22. 12. Compagnon.

Al comma 2, capoverso ART. 186-bis, comma 6, sostituire le parole: la durata della sospensione della patente è raddoppiata con le seguenti: si applica la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 10.000.

22. 11. Zeller, Brugger.

Al comma 2, capoverso ART. 186-bis, sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Il conducente di età inferiore a 18 anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l) non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciottesimo anno e sei mesi di età. Il conducente di età inferiore a 18 anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per Litro (g/l) non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età.

22. 13. Compagnon.

Al comma 3 premettere la seguente lettera:

0a) ovunque ricorrano le parole « dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope » inserire le seguenti « o aver abusato nell'utilizzo di farmaci ».

Conseguentemente modificare la rubrica come segue: (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o per abuso nell'assunzione di farmaci).

22. 14. Pedoto.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: la durata della sospensione della patente è raddoppiata con le seguenti: si

applica la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 10.000.

22. 15. Zeller, Brugger.

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: con la sentenza di condanna fino a: estraneo al reato.

22. 16. Compagnon.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito dalla legge 3 ottobre 2007, n. 160, *sopprimere le parole da:* devono interrompere fino alle parole: una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre.

22. 22. Zeller, Brugger.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. All'articolo 6, comma 2 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 dopo le parole: « 2 della notte » aggiungere « , salvo diverse disposizioni del Sindaco successivamente a tale ora e comunque non oltre 30 minuti prima dell'orario di chiusura ».

3-ter. All'articolo 6 , comma 3 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 le parole: « dell'autorità competente » sono sostituite con le parole: « del Sindaco ».

22. 23. Montagnoli, Pini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte » sono

inserirle le seguenti: « , ovvero, successivamente, almeno mezz'ora prima dell'orario di chiusura del locale, »;

b) al comma 3 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « , nonché il divieto, per un anno dalla data del fatto, della somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte ».

22. 24. Zeller, Brugger.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali con proprio decreto provvede in riferimento alle tabelle di cui all'articolo 6 della legge n. 160 Legge 2 ottobre 2007, n. 160 « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione » ad inserirvi un pittogramma che indichi in modo ben visibile e chiaro la pericolosità di mettersi alla guida dopo aver abusato nell'assunzione di bevande alcoliche.

22. 17. Pedoto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 589, terzo comma, numero 1), del codice penale, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o che rifiuta l'accertamento di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186 ».

22. 18. Graziano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. all'articolo 589, terzo comma, numero 2), del codice penale, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o che rifiuta l'accertamento di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 ».

22. 19. Graziano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 590, terzo comma, del codice penale, dopo le parole: « e successive modificazioni » sono inserite le seguenti: « o che rifiuta l'accertamento di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186 ».

22. 20. Graziano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 590, terzo comma, del codice penale, dopo la parola: « psicotrope » sono inserite le seguenti: « o che rifiuta l'accertamento di cui ai commi 2, 3, e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 ».

22. 21. Graziano.

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

ART. 22-bis.

(Modifica all'articolo 191 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. Il comma 1 dell'articolo 191 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

« 1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o che si trovano nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo o che si trovano nelle sue immediate prossimità, quando ad essi non sia vietato il passaggio ».

22. 01. Bratti, Motta.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

(Modifiche all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di notificazione delle violazioni).

1. Al comma 1, dell'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, le parole «centocinquanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

22. 02. Ceroni.

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

ART. 22-bis.

(Modifica all'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di notificazione delle violazioni).

1. Al comma 1, dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole «centocinquanta giorni», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».

* **22. 03.** Ceroni.

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:
ART. 22-bis. – *(Modifica all'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di notificazione delle violazioni).* – Al comma 1 dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «centocinquanta giorni», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».

* **22. 04.** Baldelli, Biasotti.

ART. 23.

Al comma 1, premettere la seguente lettera: 0a) al comma 2, lettera c) sostituire le parole: nella misura del 7,5 per cento con le seguenti: nella misura del 50 per cento.

23. 1. Compagnon.

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera c-bis) sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 60 per cento.

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso lettera c-ter) le parole: 10 per cento sono sostituite con le seguenti: 20 per cento.

23. 2. Compagnon.

Al comma 1 lettera a), capoverso lettera c-bis), sostituire le parole da: a interventi fino alla fine del capoverso con le seguenti: al potenziamento e alla realizzazione di infrastrutture atte a garantire la sicurezza stradale.

Conseguentemente, al comma 1 lettera d), capoverso comma 4, lettera a) sostituire le parole da: a interventi fino alla fine della lettera con le seguenti: al potenziamento e alla realizzazione di infrastrutture atte a garantire la sicurezza stradale.

23. 3. Compagnon.

Al comma 1, lettera a), capoverso c-bis), dopo le parole: affidate in concessione, aggiungere le seguenti: e delle strade extraurbane principali quando le violazioni siano accertate da qualunque organo di polizia stradale.

23. 4. Montagnoli.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4, sostituire la lettera c) con le seguenti:

c) in misura non inferiore ad un quarto della quota ad interventi a favore della mobilità ciclistica, nel caso che l'ente di cui al secondo periodo del comma 1 sia soggetto all'obbligo di predisposizione ed attuazione dei piani di cui all'articolo 36;

c-bis) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione e al potenziamento delle barriere e alla sistemazione del manto stradale nelle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, ad interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza del personale di cui alle lettere *d-bis*) ed *e*) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-*bis*.

23. 5. Bratti, Motta.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

ART. 23-*bis*.

1. Nel caso di somme dovute per sanzioni pecuniarie seguenti a violazioni di norme del Codice della strada, gli interessati che versino in disagiate condizioni economiche possono richiedere la suddivisione dei pagamenti in rate mensili.

2. L'Autorità che applica la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata a rate con le modalità previste nella legge 24 novembre 1981, n. 689. Ciò può avvenire:

a) al momento dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione;

b) in presenza del solo processo verbale di accertamento, rateizzando l'importo del pagamento in misura ridotta e prima che la somma venga iscritta a ruolo;

c) in fase di riscossione coattiva della somma ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973 per l'ammontare dell'importo iscritto a ruolo.

3. Nel caso di richiesta di pagamento in misura rateale per le somme iscritte a ruolo, la richiesta deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva e sulla somma dilazionata si applicano gli interessi previsti dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973.

4. Per le sanzioni pecuniarie pari o superiori a euro 200 l'istanza di rateizzazione potrà essere accolta unicamente qualora ricorrano le condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) in particolare l'istante deve possedere un reddito familiare (si cumulano i redditi di ciascun familiare convivente) imponibile ai fini dell'imposta sui redditi, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad euro 9296,22, fatti salvi gli adeguamenti previsti dall'articolo 77 del citato decreto. Predetto limite è elevato di euro 1032,91 per ogni familiare convivente a carico. Quanto sopra potrà essere derogato unicamente qualora il richiedente dimostri di versare in condizioni disagiate momentanee dovute a circostanze a lui non addebitabili (esempio spese mediche ingenti, licenziamento da parte del datore di lavoro, eventi nefasti eccetera).

5. Per quanto concerne l'entità delle somme e il numero delle rate concedibili sono indicati i seguenti criteri:

fino a euro 199 non è concessa rateizzazione;

da euro 200 ad euro 399 massimo cinque rate mensili;

da euro 400 ad euro 599 massimo 10 rate mensili;

da euro 600 ad euro 799 massimo 15 rate mensili;

da euro 800 ad euro 999 massimo 20 rate mensili;

oltre euro 1000 massimo 30 rate mensili.

6. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

23. 01. Montagnoli.

ART. 24.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il provvedimento è comunicato al pubblico registro automobilistico per l'aggiornamento delle iscrizioni.

24. 1. Meta, Velo, Lovelli, Ginefra, Bonavitacola, Boffa.

ART. 27.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

27. 1. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, sostituire le parole: prima di cinque anni *con le seguenti:* prima di due anni.

27. 2. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, sostituire le parole: prima di cinque anni *con le seguenti:* prima di tre anni.

27. 3. Zeller, Brugger.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 3 dell'articolo 220 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto infine il seguente periodo:

« Quando dalla violazione di una delle norme del codice della strada derivino la

morte o delle lesioni personali gravi o gravissime in altre persone, e sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C, C+E, è disposta la verifica presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dall'articolo 7 del decreto legislativo 286 del 21 novembre 2005 e successive modifiche, e dall'articolo 83-bis della Legge 133 del 6 agosto 2008 e successive modifiche.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: agli articoli 219, *aggiungere la seguente:* 220.

27. 4. Montagnoli.

Sopprimere il comma 4.

27. 5. Compagnon.

ART. 32.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* devono conseguirli *inserire le seguenti:* con modalità conformi a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 97;

b) *sopprimere il comma 2.*

32. 1. Toto.

Al comma 2, le parole: sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, *e sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* La richiesta è inoltre esente dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

32. 2. Velo.

Al comma 2, le parole: sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e sono soppresse.

32. 3. Velo.

ART. 33.

Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si procede ad un aggiornamento dell'appendice IX, prevista dall'articolo 238 del regolamento, con riferimento agli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

33. 01. Montagnoli.

ART. 35.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Per i soggetti titolari di patente rilasciata da Stati esteri, che commettono sul territorio italiano violazioni di norme del codice della strada, è previsto il pagamento immediato della sanzione amministrativa, pena il fermo amministrativo del veicolo per un periodo massimo di 30 giorni.

35. 1. Montagnoli.

ART. 36.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le risorse di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente:

a) alla trasmissione in via telematica dei dati relativi all'incidentalità stradale per l'aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade;

b) alla informatizzazione delle procedure di rilevazione degli incidenti di cui al punto b) comma 1, articolo 11;

c) all'acquisizione informatizzata dei dati inerenti lo stato tecnico delle strade, specificatamente in ordine ai flussi veicolari e alle loro caratteristiche che ne determinano lo stato di percorribilità (intensità, sollecitazioni delle pavimentazioni e carichi dinamici) ai fini degli interventi di manutenzione programmata delle sovrastrutture stradali.

36. 1. Bratti, Motta.

ART. 40.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:* e il tempo minimo di durata della luce gialla, da determinare in relazione alle diverse tipologie di incroci, e comunque non inferiore a sette secondi;

b) *aggiungere in fine il seguente comma: 2-bis.* Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a integrare le disposizioni dell'articolo 158 del regolamento, prevedendo che le lanterne semaforiche, escluse le lanterne semaforiche gialle lampeggianti, servono altresì per regolare la velocità delle correnti di traffico.

40. 1. Froner.

Il comma 2 è sostituito dai seguenti:

2. Ai fini del risparmio energetico e dell'aumento della sicurezza in tutte le nuove installazioni semaforiche e in caso di sostituzioni di lanterne semaforiche si dovranno utilizzare esclusivamente lampade a LED. In ogni caso, entro due anni dalla entrata in vigore della legge non è più ammesso utilizzare lampade di tipo tradizionale a filamento per le lanterne semaforiche.

2-bis. Le disposizioni recate dai commi 1 e 2 si applicano decorsi sei mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 1.

40. 2. Bratti, Motta.

All'articolo 40, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

40. 3. Montagnoli.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

ART. 40-bis. — *(Percorribilità delle strade e delle corsie riservate ai servizi pubblici di trasporto)* — 1. Con direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro

un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono integrate le direttive di cui al comma 6 dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 285 del 1992, nel senso di stabilire che nei piani urbani del traffico, di cui al citato articolo 36, sia prevista la possibilità per tutti i veicoli di circolare nelle strade e corsie riservate ai servizi pubblici di trasporto in fasce orarie prestabilite, con particolare riguardo alle ore notturne.

40. 01. Baldelli, Biasotti.

ART. 41.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 41.

(Modalità di accertamento delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 da parte degli enti locali).

1. Agli enti locali è consentita l'attività di accertamento strumentale delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 soltanto mediante strumenti nella loro disponibilità, ossia in proprietà, acquisiti con contratto di locazione finanziaria, di comodato d'uso o con formule a riscatto, da utilizzare esclusivamente con l'impiego di personale dei corpi e di servizi di polizia locale, fatto salvo quanto previsto per le rilevazioni di cui al decreto ministeriale n. 250 del 1999.

41. 1. Bratti, Motta.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di sicurezza stradale (Testo unificato C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, c. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto, C. 2406 Stasi e C. 2480 Bratti e Motta).

EMENDAMENTI DEL RELATORE RIFERITI AL TESTO BASE
(v. seduta del 17 giugno 2009)

ART. 2.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Per esigenze di sicurezza della circolazione stradale connesse alla congruenza del progetto autostradale, le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A sono previste dai progetti dell'ente proprietario, ovvero, se individuato, del concessionario ed approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamento dei servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio autostradali di cui al comma 5-*ter* dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, e d'intesa con le regioni, esclusivamente per i profili di competenza regionale ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pubblicità sulle strade e di pertinenze delle strade).

2. 5. Il Relatore.

ART. 5.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. Al comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: « I rimorchi e » sono soppresse;

b) dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 196 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: « il proprietario del veicolo » sono inserite le seguenti: « ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, »;

c) al comma 4, sostituire le parole: degli articoli 94, 100 e 103 con le seguenti: degli articoli 94, 100, comma 3-*bis*, e 103;

d) inserire, dopo il comma 5, i seguenti:

5-*bis*. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare il regolamento nel senso di prevedere la disciplina di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo

modificato dal comma 2-*bis* del presente articolo, con particolare riferimento alla definizione delle caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe dei rimorchi degli autoveicoli, tali da renderle conformi a quelle delle targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli.

5-*ter*. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2-*bis* del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento di cui al comma 3-*bis*, e comunque ai soli rimorchi immatricolati dopo tale data. È fatta salva la possibilità di immatricolare nuovamente i rimorchi immessi in circolazione prima della data di cui al periodo precedente.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 94, 100, 103 e 196 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di targa personale e di targa dei rimorchi).

5. 5. Il Relatore.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-*bis*. Al comma 15 del citato articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: « Alle violazioni di cui al comma 12 » sono sostituite dalle seguenti: « Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12 ».

5. 6. Il Relatore.

ART. 8.

Al comma 1, sostituire il capoverso comma 1-sexies con il seguente:

1-*sexies*. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-*bis* del presente articolo, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 219, in quanto compatibili. Nell'ipotesi di cui al presente comma il minore non può conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1-*bis*.

8. 3. Il Relatore.

ART. 9.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo;

b) aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 260, e successive modificazioni, è abrogato.

9. 1. Il Relatore.